

Data: **10/12/2015**

PICCOLO PRESTITO

Per le esigenze familiari quotidiane degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l'Inps concede piccoli prestiti a breve termine, da rimborsare con rate costanti, mediante trattenuta su stipendio o pensione. Non occorre allegare documenti di spesa, né addurre motivazioni.

I piccoli prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto.

A chi spetta

Possono chiedere il piccolo prestito i dipendenti e i pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito).

Quali requisiti occorrono: l'iscrizione al Fondo credito

Il dipendente in servizio, presso amministrazioni statali o enti locali è obbligatoriamente iscritto al Fondo credito e versa il relativo contributo mediante trattenuta in busta paga dell'aliquota dello 0,35%. Il dipendente di ente pubblico diverso da quelli sopra citati può accedere al piccolo prestito solo se ha aderito al Fondo credito entro il 31 maggio 2008 (D.M. 45/2007 e successive modificazioni).

Il pensionato, ex dipendente di ente pubblico è iscritto solo se all'atto della domanda di pensionamento ha presentato anche la domanda di adesione al Fondo credito, nei termini e con le modalità previsti dal D.M. 45/2007 e successive modificazioni. Il pensionato che ha aderito al Fondo credito versa il relativo contributo mediante trattenuta sulla pensione dell'aliquota dello 0,15%.

Per i pensionati ex dipendenti pubblici collocati a riposo prima dell'entrata in vigore del D.M. 45/2007 il termine per la presentazione della domanda di adesione al Fondo credito è scaduto il 31 maggio 2008.

Cosa spetta

Possono essere chiesti importi pari alla singola mensilità, cioè a 1, 2, 3 o 4 mensilità nette di stipendio o di pensione, rimborsabili rispettivamente in 12 rate (prestiti annuali); 24 rate (prestiti biennali); 36 rate (prestiti triennali); 48 rate (prestiti quadriennali). I piccoli prestiti annuali, biennali, triennali e quadriennali possono essere richiesti anche in doppia mensilità (due mensilità nette di stipendio o pensione per ogni anno di ammortamento), fino ad un massimo di 8 mensilità restituibili in 48 mesi, a condizione che il richiedente non abbia altre trattenute in corso sullo stipendio o pensione.

Per il pensionato, in entrambi i casi sopra indicati, la trattenuta per piccolo prestito non può superare il quinto cedibile.

Sull'importo lordo della prestazione si applicano un tasso di interesse, un'aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:

- tasso di interesse nominale annuo: 4,25%;
- spese di amministrazione: 0,50%;
- premio fondo rischi: applicato per fasce di età e di durata del prestito (consulta la tabella allegata al regolamento prestiti).

I prestiti devono essere rimborsati in 12, 24, 36 o 48 rate, costituite da una quota interessi e da una quota capitale.

Come fare domanda

I dipendenti pubblici iscritti al Fondo credito, in attività di servizio, presentano la domanda sull'apposito modulo fornito dall'Istituto per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che la trasmette all'Inps esclusivamente in via telematicizzata (determinazione Presidenziale n.95/2012). Per scaricare il modulo, [cliccare qui](#).

I pensionati iscritti al Fondo credito in possesso presentano la domanda esclusivamente in via telematicizzata, attraverso l'apposito servizio online del sito www.inps.it (Accedi ai servizi > Servizi Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) > Servizi per Iscritti e pensionati > digitazione codice fiscale e PIN > Per area tematica > Credito > Piccolo prestito pensionati), o tramite il Contact center (803 164 gratuito da fisso; 06 164 164 a pagamento da cellulare), se in possesso di PIN; o mediante patronato, anche se non in possesso di PIN (determinazione presidenziale n. 95/2012).

È utile sapere

Ai dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato il piccolo prestito può essere concesso solo per la durata, in anni, mancante alla scadenza del contratto di lavoro.

Il pagamento della prestazione avviene con accredito sul c/c postale o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato corrisponde all'IBAN già fornito per l'accredito della pensione.

La prima rata di ammortamento viene trattenuta a decorrere dal secondo mese successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione della somma.

Il piccolo prestito può essere rinnovato dopo che sia decorso il periodo minimo di ammortamento e corrispondente versamento delle rate, rispettivamente di:

- 6 mesi per i prestiti annuali;
- 12 mesi per i prestiti biennali;
- 18 mesi per i prestiti triennali;
- 24 mesi per i prestiti quadriennali.

Anche nel caso di anticipata estinzione si può richiedere un nuovo piccolo prestito solo dopo che siano trascorsi i tempi predetti dalla data di concessione del precedente prestito.

In caso di rinnovo, l'Inps provvede alla chiusura del prestito in corso, recuperando il residuo debito, all'atto della concessione del nuovo piccolo prestito.

Il decesso del beneficiario del prestito o l'invalidità assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio estingue ogni obbligazione verso il Fondo credito. L'Inps non procede nei confronti degli eredi per il debito rimanente.

Nel caso il dipendente passi alle dipendenze di altra amministrazione pubblica, l'ufficio che provvede alle trattenute mensili del prestito comunicherà alla nuova amministrazione i dati del prestito e il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all'Inps, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile.

Data: 10/12/2015

I prestiti pluriennali costituiscono una somma in denaro per far fronte a documentate necessità personali e/o familiari, rientranti nelle casistiche previste dal Regolamento.

A chi spetta

Ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cd. Fondo credito)..

Requisiti

Oltre all'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i richiedenti devono avere quattro anni di anzianità di servizio utile alla pensione e quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.

Gli iscritti in servizio devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli iscritti con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto con l'obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia della restituzione del prestito.

La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall'evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.

Durata

Il prestito può avere durata quinquennale (in questo caso l'importo va restituito in 60 rate mensili) o decennale (da restituire in 120 rate mensili).

È utile sapere

La quota cedibile (cioè la rata mensile) non può essere superiore a un quinto dello stipendio o della pensione.

Sulla prestazione si applicano un tasso di interesse, un'aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:

- tasso d'interesse nominale annuo del 3,50%;
- spese di amministrazione: 0,50%;
- premio fondo rischi: vedi la tabella allegata nell'ultima pagina del regolamento.

La restituzione del prestito ha inizio dal secondo mese successivo a quello di concessione.

Come si ottiene

La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata esclusivamente in via telematicata, come previsto dalla Determinazione presidenziale n. 95/2012, attraverso il servizio on line Domande web Prestiti Pluriennali. I manuali utente disponibili in Documentazione (vedi piè di pagina) illustrano come fare.

Per gli iscritti in servizio, le domande devono essere presentate per il tramite dell'amministrazione di appartenenza; i pensionati iscritti al Fondo credito, presentano la domanda in via telematica accedendo all'Area riservata del sito internet - Inps con il Pin dispositivo per la compilazione e l'invio on-line.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante lo stato di bisogno e l'eventuale spesa a seconda della motivazione prevista nel Regolamento e un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato da un medico della ASL o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione dalla quale dipende il richiedente, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici (art. 15 D.P.R. 895/50).

Non è possibile rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall'inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall'inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, purché l'interessato non abbia fruito in precedenza di altre cessioni decennali.

Con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.

È consentita l'estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia.

Qualora l'estinzione sia intervenuta prima del decorso dei termini sopra indicati (due anni per i prestiti quinquennali e quattro anni per i prestiti decennali), l'interessato non potrà richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall'estinzione del debito precedente.

Il nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2011, introduce la possibilità per l'iscritto di ottenere un prestito per l'acquisto della casa di residenza del figlio maggiorenne che intenda costituire un proprio autonomo nucleo familiare.

Documentazione

- **Modulo per la domanda**

- [Reglamento prestiti](#)
- [Circolare numero 15 del 28 settembre 2011](#)
- [Domanda Prestiti pluriennali iscritti - Manuale utente - 9 luglio 2013](#)
- [Domanda Prestiti pluriennali pensionati - Manuale utente - 9 luglio 2013](#)
- [Certificato Medico](#)

14

Data: 19/07/2016

La prestazione fornisce mutui ipotecari per le finalità previste dal Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, approvato determinazione n. 79 del 24 luglio 2015, che per semplicità si riportano nello schema di seguito riportato.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI MUTUI IPOTECARI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI (DETERMINAZIONE N. 79 DEL 24 LUGLIO 2015)	
Il mutuo è concesso per (Art. 1, comma 4 lettere a,b,c.)	Importo massimo erogabile (art. 5, comma 1,2,3)
a) acquisto, assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento su terreno di proprietà, di un alloggio non considerato abitazione di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969, n. 1072 e destinato a residenza dell'iscritto e del suo nucleo familiare, come definito all'art. 6;	€ 300.000,00
b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell'unico alloggio di proprietà dell'iscritto, ovvero dell'iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui alla lett. a) del presente comma;	pari al 40% del valore dell'immobile attribuito dalla perizia estimativa di cui all'art. 11 e, comunque, non superiore a € 150.000,00
c) acquisto ovvero costruzione in proprio di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell'alloggio di proprietà dell'iscritto, ovvero dell'iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, alloggio avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui alla lett. a), distante non più di cinquecento metri dall'alloggio stesso.	pari a € 75.000,00

L'iscritto può richiedere allo stesso tasso di interesse un ulteriore importo non superiore a € 6.000,00, per le spese documentate relative alla copertura assicurativa facoltativa (art. 15, comma 7), fermo restando che l'importo totale erogabile non può, comunque, superare il limite massimo indicato nella tabella su esposta alla colonna "Importo massimo erogabile".

A chi spetta

Il beneficio è riservato agli iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, con una anzianità di iscrizione non inferiore a un anno, eventualmente comprensiva di periodi di servizio a tempo determinato. Gli iscritti in attività di servizio devono, all'atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come si ottiene - Domanda

La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, esclusivamente in via telematicata, come previsto dalla Determinazione presidenziale n. 95/2012. Si ricorda che le domande con documentazione incompleta sono rigettate.

Di seguito la Guida alla compilazione della domanda e l'elenco dei documenti e i modelli, distinti per tipologia di perizia, da allegare alla domanda MIE on-line.

Per conoscere il piano di ammortamento del mutuo ipotecario da richiedere consultare l'applicazione web di simulazione.

[Vai al servizio](#)

[Guida alla compilazione della domanda](#)

[Elenco dei documenti da allegare alla domanda di mutuo](#)

- [PERIZIA GIURATA 1 acquisto u i di nuova costruzione da impresa](#)
- [PERIZIA GIURATA 2A acquisto u i da privato ante 67](#)
- [PERIZIA GIURATA 2B acquisto u i da privato](#)
- [PERIZIA GIURATA 3A acquisto u i da ente pubblico ante 67](#)
- [PERIZIA GIURATA 3B acquisto u i da ente pubblico](#)
- [PERIZIA GIURATA 4A acquisto u i da asta proveniente da ente pubblico ante 67](#)
- [PERIZIA GIURATA 4B acquisto u i da asta provenienti da ente pubblico](#)
- [PERIZIA GIURATA 5 acquisto u i di nuova costruzione da cooperativa](#)
- [PERIZIA GIURATA 6A costruzione in proprio completamento ampliamento 1^rata](#)
- [PERIZIA GIURATA 6B costruzione in proprio-completamento ampliamento saldo](#)
- [PERIZIA GIURATA 7A acquisto box e posto auto ante 67](#)
- [PERIZIA GIURATA 7B acquisto box e posto auto](#)
- [PERIZIA GIURATA 7C costruzione in proprio box auto 1^rata](#)
- [PERIZIA GIURATA 7D costruzione in proprio box auto saldo](#)



- **PERIZIA GIURATA 8A ristrutturazione u l ante 67;**
- **PERIZIA GIURATA 8B ristrutturazione u l**

Impostazioni PC: come risolvere le problematiche più comuni

Al fine di una corretta compilazione dei moduli di domanda Adobe si consiglia di aggiornare Adobe e browser secondo le indicazioni riportate in [Soluzioni alle problematiche del computer](#)

Requisiti

L'iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, salve le particolari ipotesi previste e dettagliate dal Regolamento (proprietà di quote; immobile assegnato al coniuge separato; iscritto che intenda costituire un proprio nucleo familiare, distinto da quello dei genitori; immobile da acquistare sito ad almeno 150 Km da altro eventuale immobile di proprietà, in caso di disponibilità finanziarie residue).

Tasso e durata

MUTUI IPOTECARI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI (DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO N. 79 DEL 24 LUGLIO 2015) ART. 7, COMMA 2	
Tasso fisso (Determinazione del Presidente dell'Istituto n. 110 dell'8.10.2015)	2,95%
Tasso variabile (Determinazione del Presidente dell'Istituto n. 110 dell'8.10.2015)	Tasso variabile pari all'Euribor a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 30 giugno o al 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data

Il rimborso avviene con metodo di calcolo c.d. alla francese, in rate semestrali costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse fissati con provvedimento dell'Istituto, pubblicato sul sito internet istituzionale www.inps.it nella sezione dedicata;

- La durata dei mutui è della durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni tranne che per gli iscritti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, per i quali la durata massima richiedibile è di 15 anni.
- Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo. Questa opportunità potrà essere esercitata, anche dagli iscritti che già beneficiano di un mutuo erogato dall'Istituto, in questi casi la domanda, va effettuata inderogabilmente, entro sei mesi dall'entrata in vigore del vigente regolamento e quindi dal 1 Ottobre 2015 al 31 Marzo 2016.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle rate di ammortamento avviene tramite MAV (pagabile presso istituti bancari o postali) precompilati, resi disponibili al mutuatario dall'Istituto e reperibili sul sito www.inps.it all'interno della propria area riservata, utilizzando il seguente percorso: www.inps.it > Servizi Online/accedi ai servizi>Portale dei Pagamenti/accedi al portale>Mutui Gestione Dipendenti pubblici/entra nel servizio/accesso utente con codice PIN>accedi/Codice Fiscale e PIN.

Per accedere al MAV on line è necessario che l'utente disponga del PIN dispositivo. Pertanto, solo dopo il riconoscimento dell'utente mediante l'autenticazione con codice fiscale e PIN dispositivo, è possibile visualizzare nell'area riservata il MAV e stamparlo. Il MAV così stampato sarà utilizzato per il pagamento della rata semestrale del mutuo.

La richiesta del MAV (postale o bancario) potrà essere inoltrata dal mutuatario, previa identificazione dello stesso, alla Sede Inps competente per territorio, che assicurerà la necessaria assistenza.

Si fa presente che per i mutui in ammortamento l'Inps si riserva la possibilità di modificare unilateralmente le modalità di riscossione. Istruzioni sull'argomento sono disponibili nel video " MAV Mutui Ipotecari Gestione Dipendenti Pubblici: dove si trova e come si scarica" , [cliccando qui](#).

Eventuali graduatorie

Nel caso in cui si determini un'eccedenza di richieste di mutuo rispetto alle disponibilità finanziarie assegnate per ogni quadrimestre a ciascuna sede dalla Direzione regionale e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, si procede all'ammissione delle domande in esito a graduatoria, redatta sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del predetto Regolamento.

Per consultare le graduatorie [vai](#)

Successione nella titolarità del mutuo

In caso, di decesso del mutuatario, durante il periodo di ammortamento, è consentita a domanda, la successione nella titolarità del mutuo al coniuge o ai figli se componenti del nucleo familiare, come da art.6 del Regolamento.

[Guida alla compilazione della domanda di successione su un mutuo ipotecario](#)

Documentazione

- Regolamento mutui
- Sospensione e rinegoziazione morosità incolpevole
- Determina Presidenziale n. 110 del 8/10/2015

DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE

prestazioni rivolte agli iscritti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali anche per effetto del D.M. 45/2007

ATTIVITA' CREDITIZIE

- **PRESTITI**

- **Piccolo Prestito**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10198%3b10202%3b10203%3b&lastMenu=10203&iMenu=1&iNodo=10203&p4=2>

- **Prestito Pluriennale Diretto**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10198%3b10202%3b10206%3b&lastMenu=10206&iMenu=1&iNodo=10206&p4=2>

- **MUTUI**

- **Ipotecari agli Iscritti**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10198%3b10199%3b10200%3b&lastMenu=10200&iMenu=1&iNodo=10200&p4=2>

BENEFICI SOCIALI

- **STUDENTI E LAVORATORI**

- **Valore P.A.**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10199%3b10228%3b10230%3b10237%3b&lastMenu=10237&iMenu=1&iNodo=10237&p4=2>

- **Borse di Studio**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10230%3b10234%3b&lastMenu=10234&iMenu=1&iNodo=10234&p4=2>

- **Convitti e Collegi**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10230%3b10235%3b&lastMenu=10235&iMenu=1&iNodo=10235&p4=2>



- **Master**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10230%3b10231%3b&lastMenu=10231&iMenu=1&iNodo=10231&p4=2>

- **Vacanze Studio - Estate INPSieme**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10230%3b10238%3b&lastMenu=10238&iMenu=1&p4=2>

- **Studio all'estero – Programma Itaca**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10230%3b10238%3b10245%3b&lastMenu=10245&iMenu=1&p4=2>

- **ISCRITTI PENSIONATI E FAMILIARI**

- **Assistenza Domiciliare**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10245%3b10249%3b10252%3b&lastMenu=10252&iMenu=1&iNodo=10252&p4=2>

- **Case Albergo**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10249%3b10256%3b&lastMenu=10256&iMenu=1&iNodo=10256&p4=2>

- **Long Term Care – Ricoveri in Strutture Residenziali**

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10249%3b10258%3b&lastMenu=10258&iMenu=1&iNodo=10258&p4=2>

- **Estate INPSieme Senior**

<https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b10228%3b10249%3b10259%3b&lastMenu=10259&iMenu=1&p4=2>